



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 31/03/2017

Atto n. 19

**Oggetto:** I.U.C. - Conferma delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2017.

L'anno **QUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **20.15**  
SALA CONSILIARE **prima convocazione** in seduta pubblica  
**sessione ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge;

Presiede l'adunanza **PAGLIAROLI LUCA**

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

1) D'AMICO ROBERTO - SINDACO	S	5) MILANESE ROBERTA	S
2) MASTRODDI RAOUL ANTONIO	S	6) MATTEI ANTONIO	N
3) PAGLIAROLI LUCA	S	7) DI BRIZIO SANDRO	S
4) VAGLIENTE LAURA	N		

S = Presenti n. 5    N = Assenti n. 2

Assegnati n° 6 + Sindaco    In carica 6 + Sindaco

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto i Sigg.:

FEDERICI SILVIO    assente                      D'AMICO ROBERTO    presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma4 D.Lgs.n:267/2000) il

Segretario Comunale    DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

In prosieguo di seduta si passa al settimo punto all' odg.

Il presidente del Consiglio legge la proposta di delibera e pone in votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :**

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30-07-2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015 e confermate anche per il 2016;**

**VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 09-09-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;**

**TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 (supplemento ordinario n. 70), in particolare;**

- **art. 1 comma 28** "per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, **i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015**";

**- art. 1 comma 10 lettera b) che ha modificato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 nel seguente nuovo testo:**

**comma 3.** La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n.504.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento :**

**«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;**

VISTO il comma 639 dell' Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall' art. 1 comma 14 lettera **“a”** dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

**comma 639.** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 669 dell' Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall' art. 1 comma 14 lettera **“b”** dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

**comma 669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 688 dell' Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall' art. 1 comma 14 lettera **“c”** dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):**comma 688.** il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine **il comune è tenuto ad effettuare l'invio**, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello**

**stesso anno**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

**VISTO** il comma 678 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera "c" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l'aggiunta del seguente periodo: **"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento".

**VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:**

*(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «**A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.***

**2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. **Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTA la Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11-12-2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016 supplemento ordinario n. 57, in particolare l'art. 1 comma 42 che prevede la sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui**

**prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;**

**VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, in particolare l'articolo 5 comma 11 che dispone: **il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**

**RITENUTO** opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote e detrazioni componente TASI per l'anno 2017;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 5 espressi nei modi di legge dai 5 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9;
- 3) di **CONFERMARE**, per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni:
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille:**
    - per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille:**
    - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
  - **ALIQUOTA 0,33 per mille:**
    - per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 28/03/2014 n. 47 art. 9 bis).
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille:**
    - da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite

- 4) **di confermare le seguenti DETRAZIONI TASI**, ai sensi dell'art. 01 **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base **del Regolamento IUC - Capitolo 3)**

**Regolamento Componente TASI - Art.7:**

**DETRAZIONE** : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo di € 120,00.

**La detrazione dell'imposta TASI per i figli di età non superiore a 26 anni è rapportato alla quota di detrazione spettante per l'abitazione principale.**

**Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

- 5) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01-01-2017 **e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:**
- **acconto 50% entro il 16 giugno 2017 sulla base delle aliquote dell'anno 2016 (versamento in autoliquidazione)**
  - **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2017 sulla base delle aliquote 2017 deliberate dai comuni e pubblicate entro il 28-10-2017 (versamento in autoliquidazione)**
  - **resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con **Deliberazione Consiliare n. 13 del 09-09-2014 da applicare a far data dal 01-01-2014;**
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni** dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

- 9) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Quindi successivamente, con separata votazione ad esito unanime favorevole V.F. n. 5

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

PAGLIAROLI LUCA

**IL SEGRETARIO**

DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

■ Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/04/2017 ai sensi dell'art.124 Decreto L.vo n° 267/2000 (N..... REG. PUB.)

■ Che è stata trasmessa, con Nota N ..... il ..... ai Capigruppo Consiliari (ai sensi dell'art.125 Decreto L.vo n° 267/2000)

■ Che la presente deliberazione è esecutiva il 31/03/2017.....

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione.

Li .....17/04/2017.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT.SSA MASTROIANNI SARA